

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. III, 29/09/2025, n. 6421

Rilevato che:

con il presente gravame, la società ricorrente ha contestato l'esclusione dalla gara in epigrafe del R. D.T. di cui è mandataria;

con ordinanza collegiale n. 846 del 22 aprile 2025, questo Tribunale disponeva l'ammissione con riserva del suddetto R. alla procedura selettiva, osservando quanto segue: Considerato, ad un sommario esame, che non si presenta destituita di fondamento la censura con cui parte ricorrente sostiene che la clausola del disciplinare di cui al 10, applicativa dell'art. 104, comma 11, del D.Lgs. n. 36 del 2023, concernerebbe esclusivamente l'ipotesi in cui il singolo concorrente faccia ricorso all'avvalimento di un operatore esterno ai fini della comprova dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, ma giammai impedirebbe alle mandanti di un R. di assumere una quota parte del servizio principale di spazzamento meccanizzato e manuale; Considerato, altresì, che le carenze documentali rilevate nello specifico dalla stazione appaltante possono essere agevolmente ovviate mediante il rimedio del soccorso istruttorio;

a seguito dell'ammissione con riserva, con determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 1745 del 23 giugno 2025, la gara è stata aggiudicata ad altro operatore economico;

Considerato che:

in data 18 agosto 2025, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione che è venuto meno l'interesse all'ulteriore coltivazione del giudizio alla luce dell'esito della procedura selettiva;

il Collegio non può non prendere atto di tale sopraggiunta situazione e, pertanto, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

sussistono giusti e particolari motivi, in virtù del complessivo andamento della vicenda contenziosa e della favorevole delibazione dell'istanza cautelare, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifiuto alla società ricorrente a cura del Comune di Torre del Greco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifiuto alla societ  ricorrente a cura del Comune di Torre del Greco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorit  amministrativa.

Conclusione

Cos  deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l' intervento dei magistrati (Omissis).

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Nel giudizio amministrativo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la condanna della stazione appaltante alla rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente. Tale condanna si fonda sul principio della soccombenza virtuale e si giustifica quando, nonostante l'esito processuale, l'azione dell'amministrazione appaia prima facie illegittima, come desumibile dalla favorevole deliberazione dell'istanza cautelare in favore del ricorrente.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO AL TAR

Il **Tribunale Amministrativo Regionale** è l'organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più¹ impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

- Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
- Commercio
- Forze Armate
- Gestione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica
- Edilizia e Urbanistica
- Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
- Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
- Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d'urgenza
- Istruzione pubblica
- Servizio sanitario nazionale
- Viabilità e trasporti
- Farmacie
- Sicurezza pubblica
- Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
- Impiego pubblico, compreso quello dell'Università
- Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
- Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
- Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Giurispedia.it